

## TI\_GERICHTE 11.2002.67 vom 2. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.67)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.67 du 2 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.67 del 2 luglio 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.07.2002 11.2002.67

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.07.2002 11.2002.67

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.07.2002 11.2002.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00067 Lugano , 2 luglio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini,

vicecancelliere sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

(iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione del 26 novembre 1990 dalla \_\_\_\_\_

(ora \_\_\_\_\_ ), \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ) contro \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

(ora \_\_\_\_\_ ), \_\_\_\_\_ (rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ (

\_\_\_\_\_ ) (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

(patrocinati dall'avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , ora \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ (

\_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), nel

frattempo dimessi dalla lite; visto l'appello del 3 giugno 2002 presentato dalla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ contro la sentenza del 13 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, ha ordinato l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori in favore dell'attrice per la somma di fr. 1804.55 con interessi sulla proprietà

per piani n. \_\_\_\_\_ (pari a 41 / 1000 della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di

\_\_\_\_\_ ), appartenente a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , respingendo l'azione per il resto; ricordato che il 7 giugno 2002 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 25 giugno 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1000.– sul conto corrente postale \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del Tribunale di appello, introiti agiti , con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe stato esaminato nel merito (art. 312 cpv. 2 CPC) e che, fosse stata incaricata una banca di eseguire il versamento, sarebbe spettato all'attrice provvedere perché ciò avvenisse tempestivamente; accertato che nella fattispecie la UBS di Locarno, incaricata dall'attrice il 21 giugno 2002 di procedere al pagamento con valuta 25 giugno 2002, ha dato seguito all'ordine — per ragioni ingiustificate – solo l'indomani (con valuta di quel 26 giugno 2002); ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito risulta tardivo, sicché l'appello sfugge a ogni possibile trattazione; preso atto ora della lettera 27 giugno 2002 con cui l'attrice, pur riconoscendo la tardività del versamento, chiede di non stralciare l'appello dai ruoli poiché nessuna colpa le è imputabile; considerato che tale lettera può essere interpretata come una domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 CPC); rilevato nondimeno che una banca incaricata di effettuare un'anticipazione delle spese (art. 147 CPC) va equiparata – per diritto federale – a un'ausiliaria del patrocinatore, rispettivamente della parte ( Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 242, n. 2.6 ad art. 35 con richiami); rammentato che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, in casi del genere gli ausiliari si identificano con il patrocinatore, rispettivamente con la parte, sicché la colpa dei primi va assimilata a quella dei secondi ( Poudret , loc. cit.); osservato che finora la Camera civile di appello si è attenuta al medesimo orientamento del Tribunale federale ( Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 137), dal quale non v'è motivo di scostarsi in concreto, l'attrice essendo stata esplicitamente avvertita che, avesse incaricato una banca di procedere al versamento, le sarebbe spettato di vigilare affinché l'operazione avvenisse tempestivamente; appurato che, ciò premesso, nella fattispecie non soccorrono i requisiti per accogliere la domanda di restituzione in intero; posto che, dandosi stralcio dell'appello, gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG); stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anticipo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 50.– fr. 100.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – Ufficio dei fallimenti del Distretto di \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ – avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ; – \_\_\_\_\_ .

Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario